

STATUTO

RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MELITO DI PORTO SALVO RC VIA
FILIPPO TURATI 105

Numero REA: RC - 112144

Codice fiscale: 01074090802

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

**All'Atto N. 64.471/12941 di Repertorio/Raccolta
STATUTO della "RINASCITA società cooperativa sociale -
ONLUS"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO e OGGETTO

Art. 1 (Costituzione, sede, denominazione)

E' costituita, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, con sede nel comune di **MELITO DI PORTO SALVO**, la società cooperativa sociale denominata **"RINASCITA società cooperativa sociale - ONLUS"**, regolata dal presente statuto e, in quanto compatibili ed applicabili, dalle norme del codice civile sulle società cooperative e sulle società per azioni.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, che ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è da considerarsi in ogni caso quale Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), conformemente all'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa ha, infine, come scopo quello di offrire servizi ai propri soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

a) assistere socialmente gli anziani, gli handicappati, i disadattati e

gli orfani;

b) tutelare e promuovere la salute fisica, psichica e sociale della popolazione emarginata in genere ed anziana in specie;

c) mantenere e recuperare il livello di autonomia fisica, psichica e sociale delle suddette categorie (in considerazione del fatto che, nell'attuale contesto economico, sociale e culturale si può considerare la perdita di autonomia quale una delle più frequenti determinanti dei meccanismi di emarginazione e di esclusione), attivando le risorse presenti nelle stesse fasce di emarginazione e nel loro contesto familiare e territoriale;

d) creare nuovi posti di lavoro in tutti i settori dell'economia nazionale, per l'inserimento di giovani nel mondo del lavoro come si preciserà in seguito;

e) operare nell'ambito dell'assistenza sanitaria, sociale, educativa, riabilitativa ed economica di handicappati, disabili, orfani, disabili mentali, tossico dipendenti, ex tossico dipendenti, minori a rischio, anziani e di quella categoria di cittadini denominata come "fasce deboli" creando e gestendo una serie di servizi come case-famiglia, gruppi-appartamento, comunità-alloggio, integrato e semintegrato, centri diurni, offrendo altresì un servizio ambulatoriale medico-psichico-diagnostico ed ogni altra forma necessaria all'inserimento sociale degli stessi in forma associativa o individuale;

f) operare per l'integrazione dei servizi di assistenza medico infermieristica domiciliare ed ospedaliera;

g) operare per l'integrazione di servizi a portatori di handicap in ambito scolastico e domiciliare;

h) tutelare e promuovere la salute fisica, psichica e sociale della popolazione emarginata in generale ed anziani, disabili mentali, handicappati, disadattati, orfani, tossico dipendenti, ex tossico dipendenti, minori a rischio e di quella categoria di cittadini denominata "fasce deboli";

i) promuovere iniziative a carattere socio-culturale con strutture idonee a favorire una sempre più autentica presa di coscienza sui problemi di emarginazione e sui mezzi per affrontarla e superarla;

l) reinserire, promuovere ed elevare economicamente e culturalmente gli emarginati e le "fasce deboli" in genere e particolarmente minori ed adulti handicappati, minori a rischio, anziani, disabili mentali, tossico dipendenti, ex tossico dipendenti, immigrati e comunque soggetti a rischio di emarginazione, operando nell'ambito della sicurezza sociale;

m) gestire il trasporto di handicappati, disabili mentali, tossico dipendenti, minori a rischio, anziani e qualsiasi altra categoria di cittadini denominata come "fasce deboli";

n) gestire in proprio o per conto di agenti ed Enti Locali, sedi del Centro Turistico Studentesco, Ostelli della Gioventù;

o) gestire mense aziendali o refettori scolastici;

p) concorrere, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, ad aste pubbliche e private, a licitazioni private o trattative private;

q) agevolare la costituzione di Cooperative edilizie per la costruzione di case per soci, loro famiglie e degli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessioni di mutui, ed altre

operazioni finanziarie o partecipazioni;

r) realizzare e gestire aziende e strutture di vario tipo, attività commerciali dirette a creare condizioni di lavoro permanenti per i soci e non soci, ed offrire, a titolo esemplificativo e non tassativo, i seguenti servizi: assistenza sociale, sanitaria, psichiatrica, fisiochinesiterapeutica, geriatrica, in ambito domiciliare e ambulatoriale, istituzione e gestione di istituti e laboratori di diagnosi medica e biologica, esecuzione di esami ecografici, mediante apparecchiature ad ultrasuoni, a scopo diagnostico e terapeutico, inerenti i vari campi della medicina e consulenze specialistiche di ogni tipo, promozione di conferenze, dibattiti pubblici e di quant'altro è destinato al potenziamento ed alla diffusione delle metodologie diagnostiche e terapeutiche previste;

s) svolgere in genere e sviluppare tutte le attività previste dall'articolo 1 lettera "a" della legge 8 novembre 1991 n. 381 che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali, anche attraverso la costruzione e l'acquisto di immobili ed attrezzature necessarie atti agli scopi previsti, creando strutture ed infrastrutture mediante gestione diretta della cooperativa.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in Associazioni Temporanee di Imprese, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 (Attuazione degli scopi e dell'oggetto)

In collegamento con le istituzioni, gli organismi, le forze sociali presenti nel territorio, secondo un tipo di intervento finalizzato contestualmente alla prevenzione, cura-assistenza e riabilitazione, in diretto riferimento al bisogno reale delle categorie sociali emarginate, la società cooperativa intende perseguire gli scopi e l'oggetto sociale di cui agli articoli che precedono, mediante l'espletamento delle

seguenti funzioni:

A) conoscenza della condizione sanitaria, socio-economica ed abitativa, onde pervenire all'individuazione dei danni e dei fattori di rischio presenti nel territorio, condotta attraverso indagini sociali, di popolazione e/o epidemiologiche, integrati dai contributi informativi derivanti dai gruppi sociali soggetti a rischio. Ciò consente sia la riflessione sulle modalità di funzionamento dei servizi, sia la programmazione di altri possibili interventi, sia infine, la creazione di un sistema informativo funzionale ed una diagnosi scientifica della patologia sociale e sanitaria;

B) in risposta al danno emergente, realizzazione delle seguenti funzioni assistenziali, terapeutiche e riabilitative:

1) assistenza sociale, sanitaria e psichiatrica in ambito domiciliare e ambulatoriale;

2) assistenza economica in collaborazione con gli Enti locali;

3) riabilitazione ed inserimento sociale;

4) animazione del tempo libero e conoscenza-collegamento con le strutture ricreative, sportive, culturali e religiose, al fine di stimolare la socializzazione tramite l'individuazione di concreti spazi attivi;

5) informazione ed aiuto per l'uso di altri servizi ed interventi di carattere sanitario, assistenziale e previdenziale;

C) organizzazione di attività di promozione, nonché di corsi di formazione e di aggiornamento destinati a qualificare gli operatori in ordine alle prestazioni dei relativi servizi;

D) promozione di iniziative tese all'eliminazione delle disuguaglianze ed alla lotta all'emarginazione attuata mediante convegni, dibattiti, sussidi di informazione, consulenze ad enti, progetti di piano per servizi socio-sanitari, eccetera;

E) educazione psicologica e socio-culturale rivolta a tutti i cittadini e, in special modo, a quelli in età pensionabile, al fine di una presa di coscienza responsabile dei problemi inerenti all'età senile.

Art. 6 (Attenzione alle fasce emarginate)

La società cooperativa si impegna a prestare i propri servizi, sollecitando il coinvolgimento di tutti i cittadini e garantendo la partecipazione, all'interno delle stesse strutture cooperative, come operatori e collaboratori, degli utenti stessi dei servizi, con particolare riguardo al settore degli anziani, ai fini di un loro attivo inserimento nella vita sociale.

Tale obiettivo verrà altresì perseguito invitando pensionati, handicappati, anziani fisicamente validi, ad impiegare il loro tempo libero in attività produttive (recuperando per tal via l'unità tra istruzione, lavoro e tempo libero), nei settori: artigianato, manifatturiero, agricolo (utilizzando terreni ancora incolti, concessi dal Comune o altri Enti Pubblici e Religiosi), servizi sociali, servizi culturali, eccetera.

La società cooperativa in proprio o in collegamento con l'Ente Regione, qualificherà tali soggetti, relativamente ai settori da loro prescelti, con appositi corsi.

Art. 7 (Lavoro giovanile)

La società cooperativa intende offrire, altresì, occasioni di lavoro ai giovani disoccupati o sottocupati e si prefigge di dare una stabile

occupazione lavorativa ai propri soci attraverso l'utilizzazione di tutte le leggi, siano esse vigenti o future, che abbiano come presupposto la creazione di nuovi posti di lavoro in tutti i settori dell'economia nazionale.

In particolare, la società potrà elaborare e gestire corsi di occupazione, in armonia con le leggi in materia nei settori dei servizi socio-sanitari, assistenziali, sociali-ricreativi.

Le figure professionali saranno di volta in volta individuate in armonia con i progetti elaborati nei diversi settori di intervento.

Per quanto riguarda le figure professionali non presenti nella cooperativa, si darà incarico a persone esterne ad essa attraverso la stipula di apposite convenzioni oppure si immetteranno nuovi soci qualora si preveda che il rapporto di collaborazione potrà essere di lunga durata.

Tali iniziative saranno rivolte prevalentemente ai giovani disoccupati o sottoccupati, ma, in ogni caso, di esse potranno godere anche altri cittadini.

Art. 8 (Svolgimento dell'attività)

La cooperativa svolge la propria attività secondo programmi annuali e pluriennali proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'assemblea dei soci.

La società prevede la messa in opera di schedari e per gli operatori e per gli altri utenti del servizio, onde garantire una maggiore efficienza del servizio stesso.

La società può compiere tutte le operazioni creditizie e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali e si avvarrà di tutte le previdenze ed agevolazioni previste dalla legge.

La società potrà comunque svolgere qualunque altra attività connessa ed affine o comunque collegata e complementare agli scopi suddetti.

Art. 9 (Utenza dei servizi della cooperativa)

I criteri di priorità per l'ammissione a servizi offerti dalla cooperativa sono i seguenti:

A) per quanto riguarda gli anziani, si determinano le seguenti priorità:

- 1) persone che hanno presentato domanda di ricovero in istituto e per le quali sussistono le condizioni di assistenza domiciliare;
- 2) persone per le quali si prospetti imminente il rischio di ricovero in istituto e abbiano fatto domanda di assistenza domiciliare;
- 3) persone ricoverate in istituto o in ospedale, le cui condizioni ne permettono la dimissione;
- 4) persone in condizione di salute soddisfacente, ma che vivono sole;
- 5) persone che vivono in famiglia, ma che non possono essere assistite perchè i parenti sono assenti per lunghi periodi del giorno, per cause di lavoro o malattia;

B) per quanto riguarda le persone handicappate o per altri motivi emarginate, si determinano le seguenti priorità:

- 1) persone che non usufruiscono di nessun tipo di assistenza;
- 2) persone che si vengono a trovare in condizioni temporanee di bisogno, al fine di evitare il ricovero in istituto;

3) persone che si vengono a trovare in condizioni temporanee ed urgenti in cui si presenta la necessità di un intervento da parte del servizio della cooperativa a causa della impossibilità dei familiari di assisterle per gravi motivi di salute, anche al fine di evitare ricoveri in istituto;

C) per quanto riguarda il lavoro giovanile, criterio di priorità sarà la disoccupazione, in relazione alle necessità particolari di ciascun soggetto, seguito della sottoccupazione.

Nell'ambito di ciascuno dei criteri di priorità sopra indicati:

a) si avrà riguardo, ai fini della precedenza, alle disagiate condizioni economiche dell'utente;

b) si farà richiesta agli utenti, economicamente autosufficienti, di versare delle somme atte e rendere efficace l'assistenza.

Nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dei soci da lui delegati, notizie riguardanti l'attività della cooperativa verranno fornite ogni qualvolta lo dovessero richiedere gli enti con i quali si siano sottoscritte convenzioni e/o accordi.

TITOLO II

SOCI

Art. 10 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadini italiani o stranieri, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, con titolo di studio e qualificazione professionale attinenti agli scopi sociali della cooperativa; nonché cittadini italiani o stranieri, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che intendono operare per la realizzazione degli scopi sociali, impegnandosi, in relazione alle loro esigenze, a qualificarsi per la prestazione di un servizio particolare;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 1991 n. 381 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadini italiani o stranieri, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che intendono operare per la realizzazione degli scopi sociali, impegnandosi, in relazione alle loro esigenze, a qualificarsi per la prestazione di un servizio particolare.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la

Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 11 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 10 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo

amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 51 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione sociale, la forma giuridica, lo Stato di costituzione e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 10, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i

soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale, con le modalità previste ai successivi artt. 52 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, anche per quanto riguarda i rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in

una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli artt. 51 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dagli artt. 51 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto che deve pervenire alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 33, comma 6, letto c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni

dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 21 (Norme applicabili)

Ferme restando le disposizioni di cui al **Titolo II** del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.

59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 22 (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 30 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati per metà all'atto della sottoscrizione e per metà nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 23 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione le generalità del proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne un altro soggetto gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Art. 24 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art. 30, lettera E), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti

proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'art. 4 della legge 59/92, a ciascun socio sovventore, in relazione alle azioni detenute, spetta un numero di voti determinato come segue:

- fino a 500 azioni: un voto;
- da 501 a 1000 azioni: due voti;
- da 1001 a 1500 azioni: tre voti;
- da 1501 a 2000 azioni: quattro voti;
- oltre 2001 azioni: cinque voti.

In ogni caso, a ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 25 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'art. 24 secondo comma del presente statuto. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura pari a due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell' articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'art. 24, comma I, del presente statuto, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia

del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli art. 2437 bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 26 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono contenere la denominazione "azioni di partecipazione cooperativa", possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i "soci cooperatori".

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 25 del presente statuto.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 27 (Diritto di partecipazione alle assemblee)

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

Art. 28 (Strumenti finanziari di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dall'art. 26 del presente statuto.

Art. 29 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari previsti dal presente statuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

Art. 30 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
- 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 22 del presente statuto;

4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

B) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 33 del presente statuto e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

C) dall' eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;

D) dalla riserva straordinaria;

E) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'art. 25 del presente statuto;

F) da accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono soltanto nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere C) ed E), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti e alle condizioni previsti dagli art. 2447 bis e seguenti del codice civile.

Art. 31 (Versamento del capitale)

Il versamento delle azioni sottoscritte può essere effettuato in unica soluzione o ratealmente nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 (Vincoli sulle azioni e loro trasferibilità)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari nè essere cedute, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, indicando il cognome, il nome, le generalità e la residenza dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti, il prezzo pattuito per la cessione e le modalità di pagamento.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, può proporre opposizione al Tribunale. E' escluso in tale caso il ricorso al collegio arbitrale previsto dal presente statuto.

Art. 33 (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, nei modi e con l'osservanza delle norme legali e tributarie vigenti.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti. Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 29 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale e comunque in misura non inferiore a quella minima prevista dalla legge;

b) una parte, non inferiore al 3% (tre per cento), ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della predetta legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) una parte, obbligatoriamente, a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) una parte ad eventuale ripartizione dei ristorni non utilizzati come costo della cooperativa, sempre nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 29;

e) una parte ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) una parte ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art 25 del presente statuto;

g) una parte ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, e cioè in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere E) ed F) dell'art. 30 del presente statuto;

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le

destinazioni obbligatorie per legge o per specifiche disposizioni del presente statuto, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili fra gli eventuali soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi agli eventuali soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli strumenti finanziari dei detti eventuali soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili al fine di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente, e cioè in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, che potrà avvenire mediante: integrazione dei compensi, aumento gratuito del capitale sociale, emissione gratuita di strumenti finanziari.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 34 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) il revisore contabile o la società di revisione.

Art. 35 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, o con raccomandata a mano controfirmata per ricevuta contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 36 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

4) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

5) procede alla nomina degli Amministratori;

6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;

8) approva i regolamenti interni;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 33.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 37 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del

giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 38 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 39 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti come specificato all'art. 24 del presente statuto.

Per i soci finanziatori e i soci titolari di strumenti finanziari si applica il precedente Titolo III.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 40 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 41 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 42 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 43 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio-video-conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 44 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 45 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 46 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 47 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque deliberato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti tutti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 48 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, nominati a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma 3, del codice civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI

OPERATORI SOCIO-SANITARI e SERVIZI OFFERTI

Art. 49 (operatori socio-sanitari)

Le figure professionali di operatori socio/sanitari dei quali la cooperativa si avvarrà per la tutela e la promozione della popolazione

emarginata in genere e dell'anziano in specie sono:

- 1) medico-chirurgo, generico e specialista;
- 2) infermiere professionale, generico e specialistico;
- 3) fisioterapista;
- 4) assistente sociale;
- 5) psicologo;
- 6) sociologo;
- 7) consulente legale;
- 8) consulente tecnico;
- 9) educatore socio/sanitario;
- 10) assistente domestico;
- 11) animatore del tempo libero.

La cooperativa prevede la consulenza specialistica di esperti nei vari settori delle prestazioni oggetto dei servizi.

Art. 50 (Servizi offerti)

Avvalendosi delle figure professionali indicate la società cooperativa fornirà a titolo esemplificativo e non tassativo i seguenti servizi:

A) PRESTAZIONI SANITARIE (in collaborazione con il medico, l'infermiere, il fisioterapista, lo psicologo):

a) medico generico (diretto a controllare le condizioni generali di salute dell'utente);

b) di riabilitazione, che si concretizzano:

- 1) nell'aiuto per una corretta deambulazione;
- 2) nell'aiuto nel movimento di arti invalidi;
- 3) nell'aiuto per l'assunzione di una giusta posizione degli arti in

condizioni di riposo;

4) nell'aiuto all'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare e camminare;

c) infermieristiche, che si concretizzano nel praticare:

1) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari, medicazioni, assunzione di farmaci su prescrizione medica, pulizia di catetere, rilievo di temperatura, polso e respiro, controllo della pressione;

2) piccolo pronto soccorso;

3) prevenzione delle piaghe da decubito;

4) indicazione sull'esatto uso dei farmaci.

B) PRESTAZIONI DOMESTICHE (con la collaborazione degli assistenti domiciliati e dei tecnici domestici);

a) aiuto per il governo della casa:

1) cura e pulizia dell'abitazione;

2) riordino del letto della stanza;

3) cambio, lavaggio e stiratura della biancheria;

4) acquisto di generi alimentari, preparazione e/o aiuto per i pasti;

5) piccole riparazioni;

6) prestazioni di tipo domestico-sociale;

b) aiuto nell'attività della persona su se stessa:

1) alzarsi dal letto;

2) pulizia e igiene della persona;

3) vestizione;

4) nutrizione e aiuto nell'assunzione dei pasti;

C) PRESTAZIONI DI SEGRETARIATO SOCIALE (con la

collaborazione dell'assistente sociale, del consulente legale, del sociologo, dell'assistente domiciliare).

Con questo servizio si assolvono funzioni di:

a) informazione:

1) pertinenti informazioni, esatte, aggiornate e verificate sui settori di lavoro, formazione (istruzione ed educazione), abitazione, tutela della salute, sopravvivenza, altre esigenze.

Per ogni settore vanno considerate le leggi, gli enti preposti, i servizi, la situazione ambientale;

2) smistamento delle richieste di prestazione, quando di fatto sono disponibili ai servizi della cooperativa, ai servizi socio-sanitari ed agli enti competenti;

3) informazioni sulle norme e sulle prassi che regolano la realizzazione dei servizi.

b) aiuto personale agli utenti.

1) segnalazione delle richieste e trasmissioni di esse al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, ai servizi socio-sanitari, agli enti competenti assumendo un ruolo attivo nel contatto dell'emarginato e/o anziano con il servizio richiesto;

2) aiuto con personale diretto a facilitare l'espletamento delle prassi necessarie per ottenere le prestazioni;

c) osservazione sulla situazione globale della zona:

1) contributo per mezzo delle ipotesi delle diagnosi che il servizio-cooperativa può formulare alla politica di programmazione dei servizi sociali, attraverso la trasmissione alle sedi competenti del panorama preciso dei propri servizi, della valutazione costante dei loro funzionamenti, dei motivi di determinate carenze, dei bisogni oggettivamente emergenti nell'utenza e nel territorio operativo della cooperativa.

D) PRESTAZIONI TENDENTI A FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE (in collaborazione al sociologo, psicologo, educatore socio-sanitario, animatore del tempo libero o di altri):

a) formazione di corsi per l'espletamento delle attività produttive così come indicato nel Titolo I del presente statuto;

b) aiuto per l'esercizio e organizzazione di attività ricreative, culturali, religiose, del tempo libero;

c) attività di compagnia, di amicizia, di conforto e di ristoro;

d) servizi di vacanza.

E) PRESTAZIONI NEL SETTORE ABITATIVO (con la collaborazione del consulente tecnico e del tecnico domestico);

a) favorire e promuovere iniziative tese alla definizione di strutture residenziali polifunzionali, costituite da alloggi, comunità/alloggio, e servizi comunitari di integrazione alla residenza, dotati di spazi ad uso collettivo e comunitario, di servizi centralizzati integrativi dell'alloggio; di servizi culturali, sanitari, nonché di laboratorio artigiano ed infine locali e spazi in grado di costituire un punto di aggregazione sociale di più vasto respiro, in stretto rapporto e ad uso del territorio;

b) promuovere la realizzazione di interventi di manutenzione e ristrutturazione di alloggi in proprietà o in affitto agli utenti.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 51 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, nominati con le modalità di cui al successivo art. 52, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 52 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di tre e sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente pro-tempore della Camera di Commercio della provincia dove ha sede la società.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 53 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale

collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 54 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 55 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanziatori e/o possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- c) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 56 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 57 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 58 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.ti: Francesca Antonia Laganà - Dr. Francesco Maria Albanese
Not.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi della art. 20 comma
3 D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese.